



PIANO DI PROTEZIONE CONTRO LA COVID-19 PER AUTOFFICINE NEL RAMO DELL'AUTOMOBILE

Versione V3.5: ~~14 aprile~~, ~~valida~~ ~~dal 19 aprile~~ ~~2021~~ ~~26 giugno 2021~~

Introduzione

Nella sua seduta del ~~14 aprile~~ 23 giugno 2021, il Consiglio federale ha reso ~~note~~ note le modifiche concernenti le misure a livello nazionale contro la rapida diffusione del coronavirus. A causa di queste modifiche è stato necessario adattare il piano di protezione esistente.

Le persone devono continuare a rispettare le regole igieniche e di distanziamento. Tutti i luoghi accessibili al pubblico devono disporre di un piano di protezione.

Il seguente piano di protezione descrive in che modo le aziende che operano nel settore dell'automobile possono soddisfare le prescrizioni di un piano di protezione obbligatorie per gli spazi accessibili al pubblico ai sensi dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare e dell'Ordinanza 3 COVID-19.

Questo piano di massima sostituisce il piano precedente che l'UPSA aveva pubblicato per contrastare la pandemia di COVID-19. Il piano serve a stabilire misure di protezione interne all'azienda da attuare con la collaborazione dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve prendere ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (Sostituzione, misure Tecniche, misure Organizzative, misure di Protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno o sui veicoli.

Il **principio STOP** comprende i seguenti punti:

Sostituzione: le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono sostituite da altre mansioni.

Misure tecniche e organizzative: grazie ad appositi accorgimenti, le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono svolte in una forma diversa (p. es. contatti solo per via elettronica, mai diretti, con i clienti) oppure sono adottati provvedimenti di protezione (disinfettanti, ecc.).

Dispositivi di protezione individuali: misure di questo tipo possono essere adottate in particolare nelle strutture del sistema sanitario, i cui dipendenti sono avvezzi all'uso di dispositivi di protezione individuale.

All'interno dei luoghi pubblicamente accessibili (servizio clienti e showroom), vige l'obbligo di mascherina

Eccezione:

se l'accesso all'azienda o a parti di essa è stato limitato alle persone in possesso di un certificato, il piano di protezione deve includere, oltre alle misure igieniche, anche le misure per l'attuazione delle limitazioni all'accesso. Dal momento che ciò sembra irrealizzabile nel quadro del normale esercizio di un'officina, nel presente modello si rinuncia alla descrizione di una simile possibilità.

LUOGO DI LAVORO INTERESSATO

Nome	Indirizzo

1. IGIENE

A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi periodicamente le mani.

	Disposizioni	Standard di attuazione
1.1	I lavoratori si lavano con acqua e sapone o si disinfettano le mani all'arrivo sul posto di lavoro, tra un cliente e l'altro così come prima e dopo le pause.	È possibile lavarsi le mani con acqua, sapone e asciugamani monouso oppure è disponibile disinfettante per le mani. I lavoratori sono istruiti.
1.2	Prima di accedere all'edificio, i clienti devono lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle con un disinfettante per le mani	È possibile lavarsi le mani con acqua e sapone oppure è disponibile disinfettante per le mani. La clientela è informata.
		Evitare ogni contatto fisico non necessario (ad es. strette di mano).
		Consigliare ai clienti di indossare guanti monouso durante l'uso degli impianti di lavaggio self-service. Questi possono essere messi a disposizione.
1.3	Evitare di toccare superfici e oggetti.	Se possibile, lasciare aperte le porte per evitare di toccarle.
		Prima e dopo l'uso di oggetti e apparecchi accessibili al pubblico e utilizzati da più persone, come ad es. penne, chiavi di accensione, computer, distributori automatici di bevande, elementi di comando degli impianti di autolavaggio, ecc., è necessario lavarsi le mani.

2A. TENERSI A DISTANZA

I lavoratori e le altre persone si tengono a 1-5m,5 m di distanza reciproca.

	Disposizioni	Standard di attuazione
		Zone di transito e di soggiorno per clienti
2.1	Le zone sono contrassegnate chiaramente.	Le zone di transito, di lavoro e di attesa sono separate tra loro. La distanza è garantita da segni di riferimento sul pavimento o nastro segnaletico. Se necessario, contrassegnare chiaramente i percorsi e le distanze sul pavimento con nastro adesivo colorato. Eventualmente introdurre corsie a senso unico in prossimità degli ingressi e delle uscite.
		Se possibile, predisporre presso le postazioni di lavoro con contatto diretto con la clientela inferiore a <u>1-5m</u> appositi pannelli divisorii o pellicole appese con funzione di «paraspruzzi». Rimane comunque l'obbligo di indossare la mascherina.
2.2	Garantire la distanza di <u>1-5m,5 m</u> tra i clienti.	Dove necessario applicare contrassegni o sbarramenti.
		Quando necessario, allestire le code di attesa preferibilmente all'aperto, con le persone distanziate tra loro di 1.5m mediante segni di riferimento sulla pavimentazione.

2.2.1	Impianti di autolavaggio in generale	Gli apparecchi come aspirapolvere, selettori, lance o cambiamonete che vengono usati per periodi di tempo più lunghi devono trovarsi a una distanza minima di 1.5m dall'area in cui si trova il cliente successivo. In caso contrario, uno dei due apparecchi deve essere messo fuori servizio. In alternativa è possibile installare un'ideale parete divisoria.
2.2.2	Impianti di autolavaggio automatici	Quando possibile, i clienti devono restare all'interno del veicolo. In caso contrario, occorre contrassegnare apposite zone di attesa che garantiscano una distanza minima di 1.5m tra una persona e l'altra.
2.2.3	Box di lavaggio self-service	Eventuali altre persone rimangono all'interno del veicolo o rispettano tassativamente la distanza di 1.5m da altre persone.
Suddivisione degli spazi per i posti di lavoro		
2.3	I posti di lavoro sono separati tra loro di <u>1.5m, 5 m.</u>	Sono garantiti <u>1.5m, 5 m</u> tra le postazioni di lavoro oppure gli spazi sono suddivisi con paraventi o pannelli divisorii per proteggere tutte le persone presenti nel locale. Eventualmente lasciare libero un posto di lavoro su due.
Intorno e nei veicoli con clienti e personale		
2.4		Ove sempre possibile, occorre evitare che il personale e la clientela prendano posto contemporaneamente all'interno del veicolo. È obbligatorio indossare la mascherina quando all'interno di un veicolo si trovano più persone.
<u>2.5</u>	Vendita e consulenza	Limitare il numero di persone coinvolte in tutte le aree interne ed esterne accessibili questi processi deve essere ridotto al pubblico minimo.
<u>2.56</u>	<u>I lavoratori mantengono la distanza minima durante le pause, negli spogliatoi e nei locali di soggiorno. Il numero massimo di persone nei locali aziendali e nelle aree esterne accessibili al pubblico è limitato, in modo da poter mantenere la distanza minima di 1.5m.</u>	<u>In questi locali, la distanza minima viene garantita per mezzo di misure costruttive o di un sistema di gestione degli appuntamenti.</u> Il numero di persone consentito all'interno di un'area deve essere esposto in modo ben visibile e controllato. L'accesso ai locali interni e alle aree esterne accessibili al pubblico di strutture e aziende deve essere limitato nel seguente modo: - nei negozi con una superficie di vendita fino a 40 metri quadrati non possono essere presenti più di 3 clienti. - ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono meno dei due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue: • per negozi con area di vendita di 41 — 500 metri quadrati: i. 10 metri quadrati per cliente, ii. sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti; • per negozi con area di vendita di 501 — 1500 metri quadrati: i. 15 metri quadrati per cliente, ii. sono tuttavia ammessi almeno 50 clienti; • per negozi con area di vendita superiore a 1500 metri quadrati: i. 25 metri quadrati per cliente, ii. sono tuttavia ammessi almeno 100 clienti;

		Per area di vendita si intende la superficie lorda che è liberamente accessibile alla clientela (cioè inclusi gli scaffali e i banconi di vendita). Nelle strutture diverse dai negozi, nelle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente deve essere a disposizione, in presenza di più persone, una superficie di almeno 10 metri quadrati per persona; sono tuttavia ammesse almeno 5 persone; nelle strutture e aziende con una superficie fino a 30 metri quadrati la superficie minima per persona deve essere di 6 metri quadrati
2.6		Il numero delle persone coinvolte in questi processi deve essere ridotto al minimo.
2.7	I lavoratori mantengono la distanza minima durante le pause, negli spogliatoi e nei locali di soggiorno.	In questi locali, la distanza minima viene garantita per mezzo di misure costruttive e di un sistema di gestione degli appuntamenti.

2B. MASCHERINE FACCIALI

	Disposizioni	Standard di attuazione
2.8	Tutte le persone che si trovano in locali interni e in aree esterne <u>accessibili al pubblico</u> devono portare una mascherina facciale.	L'azienda garantisce che all'interno dei suoi locali e nelle aree esterne <u>interni accessibili al pubblico</u> tutte le persone conoscano e rispettino questa disposizione. L'obbligo di indossare la mascherina vale nei casi in cui in un locale sia presente più di una persona. In questo caso è indifferente la distanza che viene mantenuta dalle altre persone. Questo obbligo vale anche per i veicoli. Nei locali non accessibili al pubblico, come ad es. officina o back office, l'obbligo di indossare le mascherine vale solo in situazioni in cui non può essere rispettato il distanziamento minimo di 1.5 m
2.9	Eccezioni consentite nelle autofficine	- Persone in grado di dimostrare che per motivi speciali, soprattutto medici, non possono indossare una mascherina facciale. - L'obbligo di indossare la mascherina non vale se si lavora da soli in un locale separato. - Durante le attività per le quali, per motivi di sicurezza o per la tipologia della mansione, non è possibile indossare una mascherina.

3. PULIZIA

Pulizia regolare secondo necessità di superfici e oggetti dopo l'uso, in particolare se vengono toccati da più persone.

	Disposizioni	Standard di attuazione
		Superfici e oggetti
3.1	Pulire regolarmente superfici e oggetti.	Pulire più volte al giorno con un comune detergente superfici e oggetti, per esempio superfici di lavoro, tastiere e telefoni condivisi da lavoratori e clientela.

3.2	Pulire regolarmente gli oggetti che vengono toccati da più persone.	Pulire regolarmente con un comune detergente gli oggetti come ad es. maniglie di porte, pulsanti di ascensori, corrimano, utensili, macchinette del caffè, strumenti ausiliari di vendita (per es. touch-pad), elementi di comando di impianti di autolavaggio, ecc.
		Prima di ogni viaggio, pulire con panni monouso i punti di contatto all'interno e intorno al veicolo. Utilizzare protezioni monouso per sedili, volante, leva del cambio e leva del freno a mano.
		Prima di consegnare il veicolo al cliente, i punti di contatto all'interno e intorno al veicolo vengono puliti ed eventualmente disinfettati.
3.2.1	Veicoli da esposizione/presentazione	Dopo che un cliente ha visionato un veicolo, pulire o disinfettare ogni volta con panni monouso i punti di contatto all'interno e intorno al veicolo stesso.
Impianti sanitari		
3.3.1	Pulizia regolare dei WC	Almeno una pulizia quotidiana dei WC.
3.3.2	Asciugare le mani.	Garantire la possibilità di asciugarsi le mani in modo igienico (ad es. fazzoletti di carta).
Rifiuti		
3.4	Evitare il contatto con rifiuti potenzialmente infettivi.	Evitare di toccare i rifiuti. Utilizzare sempre degli attrezzi (guanti, scopa, paletta, ecc.).
	Secchio per rifiuti	Occorre mettere a disposizione un sufficiente numero di secchi per i rifiuti chiudibili, soprattutto per lo smaltimento dei fazzoletti e delle mascherine facciali.
Ventilazione		
3.5	Provvedere a un ricambio d'aria regolare e sufficiente nei locali di lavoro e di vendita.	Ad es. arieggiare più volte al giorno per circa 10 minuti.
		Prima dell'accesso da parte dei lavoratori o dei clienti, se possibile arieggiare bene i veicoli.

4. MALATI DI COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO

Mandare a casa le persone malate e invitarle a seguire le istruzioni dell'UFSP sull'auto-isolamento.

	Disposizioni	Standard di attuazione
4.1	Protezione dall'infezione.	Non consentire ai lavoratori malati di lavorare e mandarli immediatamente a casa. Le misure integrative concernenti la quarantena dei contatti -sono descritte al punto 8
		Su loro richiesta, alla clientela e ai lavoratori viene offerta una mascherina igienica.

5. SITUAZIONI DI LAVORO PARTICOLARI

Tenere conto di aspetti specifici del lavoro e delle situazioni di lavoro per garantire la protezione.

	Disposizioni	Standard di attuazione
5.1	Durante la consulenza ai clienti	I punti di contatto degli strumenti ausiliari vanno puliti dopo l'uso.
		Le superfici di contatto esterne del veicolo del cliente e del veicolo in esposizione, così come quelle all'interno dell'abitacolo, devono essere pulite prima di ogni utilizzo.
		Se possibile, evitare di svolgere direttamente presso il veicolo la presentazione dell'auto o le istruzioni per le persone interessate / i clienti, cercando alternative, come ad es. video. È anche possibile offrire un'istruzione dettagliata in un momento successivo.
		Vengono offerti giri di prova senza contatto.
5.2	Settore post-vendita	Prima e dopo ogni cambio d'ordine, i lavoratori dell'officina devono lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle con un disinfettante per le mani.
		Coprire le ferite sulle dita o indossare guanti protettivi.
5.3	Impianti di autolavaggio con personale	Durante la procedura di pagamento dal veicolo, sia i lavoratori che i clienti devono indossare una mascherina facciale.
5.4	Uso corretto del materiale di protezione individuale.	Indossare, utilizzare e smaltire correttamente il materiale monouso (mascherine, guanti, panni monouso ecc.).

6. PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO

Le persone particolarmente a rischio continuano ad attenersi alle misure di protezione dell'UFSP e restano per quanto possibile a casa. La protezione delle persone particolarmente a rischio è disciplinata dettagliatamente nell'ordinanza 3 COVID-19.

	Disposizioni	Standard di attuazione
6.1	Proteggere le persone particolarmente a rischio.	Le persone particolarmente a rischio hanno diritto a lavorare da casa o a una protezione equivalente, ovvero a un congedo con continuazione del pagamento del salario intero. Questi obblighi del datore di lavoro devono essere rispettati anche se il lavoratore desidera rinunciarvi volontariamente.

		Le persone particolarmente a rischio che non possono lavorare da casa, devono essere protette in azienda affinché non siano esposte a rischi troppo elevati (ad es. mediante una separazione del posto di lavoro).
--	--	--

7 INFORMAZIONE

Informare i lavoratori e le altre persone interessate sulle disposizioni e sulle misure.

	Disposizioni	Standard di attuazione
	Informazioni alla clientela.	
7.1	Informazioni alla clientela.	Appendere le misure di protezione raccomandate dall'UFSP a ogni ingresso. Download del materiale delle campagne all'indirizzo: https://ufsp-coronavirus.ch/download/
		Informare la clientela che i clienti malati devono mettersi in autoisolamento secondo le istruzioni dell'UFSP.
		Informare la clientela che è preferibile il pagamento senza denaro contante.
		Se possibile, prima della visita informare la clientela sulla situazione in azienda e sulle disposizioni della Confederazione. Ad es. tramite una mail informativa o video.
7.1.1	Impianti di autolavaggio	Invitare la clientela a lasciare rapidamente il posto al termine dei lavori di pulizia.
	Informazioni ai lavoratori.	
7.2	Informazioni ai lavoratori.	Informare tutti i lavoratori sui loro diritti e sulle misure di protezione adottate in azienda (vedere anche sito web UPSA).

8. GESTIONE

Istruire i lavoratori sull'uso del materiale di protezione e sulle regole, garantire le scorte di materiale, isolare i malati.

	Disposizioni	Standard di attuazione
8.1	Direttive cantonali.	Le direttive cantonali vengono rispettate.
8.2	Istruzione dei lavoratori.	Istruire regolarmente i lavoratori sulle misure di igiene, l'uso del materiale di protezione e l'interazione sicura con la clientela.
8.3	Organizzazione dei lavoratori.	Organizzare il lavoro in squadre fisse per evitare commistioni.
8.4	Garantire le scorte.	Rifornire regolarmente i distributori di sapone, gli asciugamani monouso, i prodotti disinfettanti e detergenti e tenere scorte sufficienti. Controllare regolarmente le scorte di mascherine igieniche e ordinarne di nuove per tempo.
8.5	Lavoratori malati	Evitare di far lavorare i lavoratori malati e mandarli immediatamente a casa.
8.6	Piano di pulizia.	Creare dei piani di pulizia o integrare i piani esistenti.

Questa azienda **non mette a disposizione dei suoi collaboratori test rapidi** che esentano le persone dalla quarantena dei contatti durante lo svolgimento di un'attività professionale e il tragitto per recarsi al lavoro, giusta l'art. ~~3d7~~ cpv. 34-5 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
Le persone che hanno avuto un contatto con persone risultate positive ~~alla~~ COVID-19 devono continuare a rispettare la quarantena in base alle istruzioni fornite dalle autorità cantonali.

Questa azienda **mette a disposizione dei suoi collaboratori test rapidi** che esentano le persone dalla quarantena dei contatti durante lo svolgimento di un'attività professionale e il tragitto per recarsi al lavoro, giusta l'art. ~~3d7~~ cpv. 34-5 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

	Disposizioni	Standard di attuazione
8.7	Direttive cantonali. https://www.ch.ch/it/coronavirus/	Le direttive cantonali vengono rispettate
8.8	Test utilizzati	Produttore:
8.9	Persone addestrate che svolgono e sorvegliano i test (possibili persone interne o esterne)	L'uso secondo le informazioni fornite dal produttore viene garantito _dalla o dalle seguenti persone responsabili:
8.10	Tutti i luoghi accessibili in azienda in cui vengono svolti i test	Locale separato in cui sono garantite tutte le misure igieniche previste prima, durante e dopo il test. Luogo:
8.11	I test devono essere facilmente accessibili a tutte le persone almeno una volta alla settimana Trattamento dei risultati dei test	Le date dei test, i risultati e i dati personali vengono trattati rispettando le direttive sulla protezione dei dati. A cura della <u>Dalla</u> o delle <u>dalle</u> seguenti persone responsabili:
8.12	Quarantena dei contatti al di fuori dell'orario di lavoro	Al di fuori dell'attività professionale e del tragitto per recarsi al lavoro, le persone interessate rispettano la quarantena dei contatti (isolamento a casa), se hanno avuto un contatto con persone risultate positive al COVID-19.

8.13	Costi: la Confederazione si assume i costi giusta l'allegato 6, art. 3.1 e 3.2 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020	Compensazione in base alle direttive cantonali
------	---	--

CONCLUSIONE

Il presente documento è stato creato sulla base di una soluzione settoriale:

Il presente documento è stato consegnato e spiegato a tutto il personale.

SINTESI

Nell'azienda vengono adottate tutte le misure standard:

Nell'azienda vengono adottate tutte le misure standard, tranne le seguenti:

DIVERGENZA DALLE MISURE STANDARD

Divergenza	Spiegazione
Ad es. direttive cantonali	

ULTERIORI MISURE

Ulteriori misure	Spiegazione

ALLEGATI

Appendice	Scopo

Persona responsabile: Nome, cognome, posizione

Firma e data: _____